

## ACCORDO REGIONALE DETASSAZIONE SALARIO PRODUTTIVITA' ANNO 2014

tra

- Confartigianato Imprese
- CNA
- Casartigiani
- CLAAI

e

- CGIL
- CISL
- UIL



della Puglia

*Premesso che*

- l'art.1, comma 482 della legge 24 dicembre 2012 n.228 ha stabilito anche per il periodo di imposta relativo all'anno 2014 la proroga di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, già previste dal comma 481 della medesima legge;
- in attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 e n.9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese;

*si è concordato quanto segue*

- 1) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni datoriali dell'artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali;
- 2) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede in Puglia l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione a voci retributive – così come previste nella circolare n.15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale regionale pugliese del 10 giugno 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;



- 3) le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dalla regione in cui ha sede legale l'azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi regionali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

L'agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative maggiorazioni;

- 4) le Parti Stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 19 febbraio 2014.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

Letto, confermato, sottoscritto come segue.

Bari, li 26/06/2014

CONFARTIGIANATO IMPRESE PUGLIA

C.N.A. PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

C.L.A.A.I. PUGLIA

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.